



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 176/2026

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **70151/C** del

registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 26

novembre 2025.

AD ISTANZA DI

M. F. (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS e residente in OMISSIS

elettivamente domiciliata in Catania nella via Fimia n. 35 presso lo

studio dell'avv. Antonello Leone (C.F. LNENNL61L04F943G; fax

095447484) e presso il domicilio digitale di quest'ultimo (PEC:

antonello.leone@pec.ordineavvocaticatania.it), il quale ha dichiarato di

volere ricevere le comunicazioni e le notifiche del procedimento al

suddetto indirizzo PEC.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del

legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G.

Norrito (C.F. NRRTNG70H55F061Y - PEC:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Francesco

Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; PEC:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco

Velardi (C.F. VLRFNC72E20L112A; PEC.

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via

Maggiore Toselli n. 5.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 7 luglio 2026, l'avv. Debora Zaccaria

per delega orale del procuratore di parte ricorrente e l'avv. Francesco

Velardi per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente

adiva questa Corte per la riliquidazione della pensione INPS n.

OMISSIS in applicazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca

2016-2018.

I.a. Parte istante rappresentava quanto segue.

La sig.ra M., già assistente amministrativo di un Istituto scolastico

statale della provincia di Catania, veniva collocata in pensione part-

time dal 01/09/2016 e full time dal 01/09/2017, con iscrizione n.

50227066.

Dopo che è stato sottoscritto in data 19/04/2018 il CCNL comparto

Istruzione e Ricerca 2016-2018, la stessa provvedeva a richiederne

l'applicazione anche alla sua posizione pensionistica, essendo stata in

servizio nel periodo di vigenza dello stesso, prima con appuntamento

telefonico nel febbraio 2023 e, quindi, con istanza *on line* del 28/04/2023 cui seguiva il messaggio INPS del 09/05/2023 dove di comunicava “che la riliquidazione sarà completata sulla rata di pensione del mese di luglio 2023”.

Medio tempore l’interessata richiedeva ed otteneva dall’Ufficio scolastico provinciale (USP) di Catania il rilascio di copia della nota trasmessa all’INPS di Catania con PEC protocollo n. 2902 del 06/02/2023 con la quale l’Ufficio scolastico aveva provveduto ad inviare il prospetto dati per la riliquidazione della pensione che “SOSTITUISCE IL PROVVEDIMENTO DEL 19/06/2017 A SEGUITO DI RINNOVO C.C.N.L. 2016/2018”.

La ricorrente lamentava che l’INPS non aveva provveduto sino ad oggi alla riliquidazione della pensione mentre aveva provveduto alla riliquidazione del TFS in applicazione dell’art. 36 del suddetto CCNL.

La difesa attorea richiamava l’art. 36, co. 2 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 secondo cui i dipendenti del comparto scuola collocati in quiescenza tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018 hanno diritto all’adeguamento del trattamento pensionistico in considerazione degli aumenti contrattuali previsti per gli specifici profili professionali e con le decorrenze specificate nel contratto (1° gennaio 2016, 1° gennaio 2017 e 1° marzo 2018) prospettando l’inadempimento dell’INPS.

Era evidenziato che nel caso di specie, la dipendente, essendo stata collocata in pensione dal 01/09/2017, aveva diritto alla rideterminazione della pensione, come previsto dall’art. 36, comma 2,

del CCNL 2016/2018, includendo tutti gli aumenti previsti dalla Tabella A1 del citato CCNL dal 01/01/2016, dal 01/01/2017 e 01/03/2018, come peraltro già indicato dall'USP nella sua nota trasmessa all'INPS di Catania con PEC protocollo n. 2902 del 06/02/2023.

I.b. Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente al ricalcolo ed alla riliquidazione della pensione in godimento, computando, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, tutti gli aumenti di cui all'art. 35 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018;
- con conseguente condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati; -
- sui maggiori ratei di pensione conseguentemente liquidati, dichiarare dovuti alla ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, il migliore dei due evitandone il cumulo, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento; con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto;
- previo eventuale annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo;

2) spese e compensi con spese generali al 15%, CPA ed IVA.

II. Con decreto dell'11 dicembre 2025 veniva fissata l'udienza per la trattazione del giudizio per il 16 aprile 2026.

In data 11 dicembre 2025 parte ricorrente depositava prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.

III. In data 3 aprile 2026 si costituiva in giudizio l'INPS, rappresentando di avere provveduto in autotutela alla riliquidazione della pensione della signora M. F. per l'applicazione dei miglioramenti contrattuali e che dal mese di giugno 2026 la rata di pensione sarà aggiornata e saranno corrisposti tutti gli arretrati dovuti comprensivi di interessi legali. Era allegata la determina di riliquidazione.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- dichiarare la cessazione della materia del contendere all'esito dell'effettivo pagamento per effettuare il quale si chiede il rinvio all'udienza di luglio p.v.,
- con compensazione delle spese del giudizio.

IV. All'udienza del 16 aprile 2026 veniva fissata la nuova udienza di discussione per il 7 luglio 2026 al fine di verificare la soddisfazione della domanda attorea assegnando termine alle parti per note e documenti relativi.

V. In data 3 giugno 2026 l'INPS depositava i seguenti documenti: 1) Calcolo P.A.L. M. del 30.03.2026; 2) Determina M. dell' 01.04.2026; 3) Foglio di calcolo M.F. del 30.03.2026; 4) Calcolo interessi M. del 30.03.2026; 5) Calcolo 13^a M. del 30.03.2026; 6) Calcolo arretrati M. del 30.03.2026.

VI. In data 24 giugno 2026 parte ricorrente depositava note di

udienza in cui si rappresentava di non avere nulla da osservare sulla riliquidazione effettuata e sul pagamento degli arretrati essendo soddisfattivi della pretesa azionata mentre si insisteva, ai sensi dell'art. 31 co. 1 del c.g.c., nel pagamento delle spese di lite nella misura dei compensi medi per valore previsti dal D.M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie e accessori di legge in quanto il resistente era sostanzialmente soccombente, avendo egli riconosciuto la fondatezza della pretesa sostanziale azionata giudizialmente, che però, prima del ricorso, era stata invece di fatto denegata per lungo tempo, costringendo la pensionata a rivolgersi ad un avvocato ed a sostenerne le relative spese.

VII. All'udienza del 7 luglio 2026 le parti chiedevano la decisione.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In considerazione di quanto rappresentato concordemente dalle parti sul fatto che l'INPS ha provveduto a riliquidare la pensione della ricorrente in adesione alla domanda introduttiva del giudizio e a pagare le differenze sui ratei arretrati, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere è un istituto di estinzione del processo previsto espressamente soltanto da alcune disposizioni sulla giustizia tributaria (art. 95 D.lgs. n. 175 del 2024) e su quella amministrativa (art. 34 D.lgs. n. 104 del 2010), in quanto nei relativi giudizi la contestazione si sostanzia in modo prevalente

nell'impugnativa di un provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela da parte dell'Amministrazione resistente determina il venire meno dell'oggetto del contendere. Tale istituto, pur non essendo disciplinato né dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, a seguito di elaborazione giurisprudenziale ha trovato ormai piena applicazione nell'ambito di tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti così come nell'ambito dei giudizi civili.

La cessazione della materia del contendere rappresenta, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, diversa da quelle espressamente disciplinate dal codice della giustizia contabile e dal codice di procedura civile come la rinuncia agli atti del processo, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stato ritualmente acquisito al processo, ovvero risulti concordemente ammesso dalle parti (cfr., *ex multis*, Cass. civ., n. 7871/2019 e n. 22446/2016).

2. Nel caso di specie, come concordemente dedotto da entrambe le parti, l'INPS nel corso del giudizio ha provveduto in via amministrativa a riliquidare la pensione della ricorrente con determina n. OMISSIS del 1.04.2026 e a pagare la pensione riliquidata e le differenze sui ratei arretrati nella rata del mese di giugno 2026 e tale riliquidazione e il successivo pagamento di tali differenze sui

ratei pensionistici arretrati è stato ritenuto da parte ricorrente pienamente soddisfacente.

Pertanto, è venuta meno *ex se* la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Ne consegue che dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. La riliquidazione della pensione della ricorrente e il pagamento dei ratei arretrati sono avvenuti solo successivamente alla notifica del ricorso e tale ritardo è imputabile all'INPS in quanto, a fronte della nota dell'Ufficio scolastico provinciale di Catania, prot. 2902 del 06.02.2023 sui miglioramenti contrattuali per il triennio 2016-2018, la riliquidazione è avvenuta nel corso del giudizio con il lotto di lavorazione del 30.03.2026 mentre parte ricorrente aveva già presentato in data 28.04.2023 domanda amministrativa di riliquidazione, con successivi solleciti via PEC del 9 luglio 2024 e del 13 dicembre 2024.

Ne consegue che l'INPS, sulla base del principio della soccombenza virtuale, va condannato al pagamento delle spese di lite liquidate nel dispositivo in favore di parte ricorrente.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nell'importo complessivo di euro 839,50 (ottocentotrentanove/50) comprensivo di spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 10 luglio 2026

Pubblicata il 10 luglio 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)